

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 6 con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è ridenominato Ministero della cultura ed è istituto il Ministero del turismo;

VISTO, altresì, l'art. 10 del citato decreto legge n. 22/2021, il quale prevede che, a seguito delle intervenute modificazioni concernenti i Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, siano adottati entro il 30 giugno 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il decreto ministeriale del 15 luglio 2021, recante "Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale del Ministero del turismo, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021" e, in particolare, l'articolo 4, che definisce l'articolazione della Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, individuando i compiti svolti da ciascuno dei quattro Uffici presso la medesima incardinati;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 4 del DM 15 luglio 2021, l'Ufficio III "Strumenti di sostegno al settore turismo e valorizzazione del patrimonio informativo" della Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, svolge, tra gli altri, compiti in materia di: individuazione, valutazione e monitoraggio delle opportunità di finanziamento per interventi a valere sui fondi nazionali, europei e internazionali pubblici e privati, negli ambiti di competenza del Ministero; programmazione e gestione degli interventi finanziati mediante fondi strutturali; progettazione e governance degli interventi finanziati con il sostegno sia di fondi nazionali sia con riferimento a programmi cofinanziati dall'Unione europea in favore del settore turistico assumendo le funzioni di Autorità di Gestione e Organismo Intermedio;





VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", e, in particolare, l'articolo 1, che, ai commi 366 e 368, istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTO l'articolo 1, comma 367 della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede che le risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui al comma 366, siano destinate alle seguenti finalità: a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative; b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte;

VISTO che l'articolo 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, prescrive che le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;

VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" e, in particolare, l'articolo 4, che ha incrementato il Fondo unico nazionale del turismo di parte corrente di 100 milioni di euro per l'anno 2022;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prot. n. 3462 del 9 marzo 2022, recante "Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234", e, in particolare gli articoli 2 e 4 che individuano le finalità e gli obiettivi del Fondo di parte corrente nonché le modalità di ripartizione delle risorse del citato Fondo;





VISTO l'Atto di programmazione del Fondo Unico Nazionale del Turismo di parte corrente, anno 2022, prot. n. 7619, del 14 giugno 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 21 luglio 2022 al numero 885, con il quale sono stati definiti gli indirizzi politico-amministrativi di natura programmatica da attuare nelle determinazioni volte all'individuazione degli interventi e alla ripartizione dei fondi stanziati per il triennio 2022-2024 dall'articolo 1, commi 366 e 367 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato decreto prot. n. 3462 del 9 marzo 2022, la quota residua delle risorse del fondo di parte corrente è destinata al perseguimento delle medesime finalità di cui all'art. 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2021, con uno o più decreti di riparto e di assegnazione adottati dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, con prot. n. 9049 del 18/07/2022, l'Ufficio III della Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica ha approvato un Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione di proposte di intervento per il rilancio del turismo montano italiano, attraverso adeguamenti infrastrutturali, pianificazione e promozione dei prodotti turistici in ottica di sostenibilità, a valere sulla misura "Montagna Italia" del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo, di cui alla delibera CIPESS n. 58/2021;

DATO ATTO che il citato Avviso è finalizzato alla selezione di progetti presentati da soggetti privati profit e non profit, con preferenza premiale per quelli organizzati in rete o raggruppati, per la valorizzazione turistica del patrimonio montano e per il potenziamento delle infrastrutture esistenti, per la fruizione sostenibile, anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto;

DATO ATTO, altresì, che l'attuale dotazione dell'Avviso, pari complessivamente a euro 26.700.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, non è sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute dai soggetti che hanno aderito alla procedura selettiva;

RITENUTO che la suddetta iniziativa sia coerente con le finalità del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;





RITENUTO necessario rafforzare gli strumenti e, in particolare, quello in oggetto, finalizzati alla promozione di politiche di sviluppo del turismo, in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte;

RITENUTO, pertanto, di integrare la dotazione dell'Avviso pubblico prot. n. 9049 del 18/07/2022, al fine di consentire il finanziamento di un maggior numero di proposte progettuali per la montagna, da selezionarsi secondo l'ordine di posizionamento nella graduatoria di merito che verrà redatta all'esito dei lavori della relativa Commissione giudicatrice;

### **DECRETA**

#### Art. 1

1. È assegnato per l'anno 2022 un contributo a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al Ministero del Turismo, pari a euro 5.426.257,53, ad integrazione dell'attuale dotazione finanziaria dell'Avviso pubblico prot. n. 9049 del 18/07/2022 per la manifestazione di interesse alla presentazione di proposte di intervento per il rilancio del turismo montano italiano, attraverso adeguamenti infrastrutturali, pianificazione e promozione dei prodotti turistici in ottica di sostenibilità, a valere sulla misura "Montagna Italia" del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo, di cui alla delibera CIPESS n. 58/2021.

### Art. 2

- 1. Le risorse sono destinate al finanziamento delle migliori proposte progettuali di cui all'art. 1 che non risultino già beneficiare delle risorse di cui alla citata delibera CIPESS n. 58/2021, selezionate dal Ministero del turismo sulla base dell'ordine di posizionamento nella graduatoria dell'Avviso e trasferite dal medesimo Ministero ai soggetti beneficiari a seguito della sottoscrizione della convenzione di concessione del contributo. Le predette risorse sono escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 2. Il Ministero del turismo è tenuto a provvedere all'identificazione dei progetti finanziati con il relativo CUP, ove non ancora acquisito, prima del trasferimento delle risorse.





3. Per quanto concerne l'ammissibilità delle spese e le modalità di trasferimento delle risorse, si applicano le disposizioni contenute nell'Avviso pubblico prot. n. 9049 del 18/07/2022.

## Art. 3

- 1. Ai fini del monitoraggio degli interventi oggetto del presente decreto, si applica il sistema di monitoraggio della «banca dati delle pubbliche amministrazioni BDAP» previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e, con particolare riguardo alle modalità attuative di comunicazione e detenzione dei dati, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013. Il monitoraggio degli interventi finanziati è effettuato dal Ministero del turismo sulla base degli stati di avanzamento e dei rendiconti di spesa trasmessi dai soggetti beneficiari.
- 2. Nei casi di illeciti o inadempimenti sanzionabili ai sensi dell'Avviso, il Ministero del turismo provvede alla revoca, parziale o integrale, del finanziamento concesso e al recupero delle somme eventualmente già erogate al soggetto beneficiario.

### Art. 4

1. Con successivi provvedimenti del Ministero del turismo verrà disposto l'impegno contabile delle risorse in favore dei soggetti beneficiari, a valere sul capitolo di bilancio 2025, denominato "Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente", piano gestionale 1, CDR 2 – Segretariato Generale, dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, esercizio finanziario 2022.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

IL MINISTRO DEL TURISMO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

